



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 29 DEL 31/05/2022

OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze Consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dello Statuto Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i Consiglieri Comunali:

	PRES	ASS
BONECHI MARCELLO	X	
STIACCINI GIUSEPPE	X	
CELLAI LUIGI	X	
MIGLIORINI GIACOMO	X	
GORI LUCA	X	

MUGELLI CARLO	X	
MACCAFERRI DANIELA		X
CASTRATI BENEDETTA	X	
MAZZIERI SONIA		X
MORI NICCOLO'		X
D'AUBERT FILIPPO MARIA		X

Totale presenti: 7 Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta Il Segretario Roberto Gamberucci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Marcello Bonechi nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, la quale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Scrutatori:

OGGETTO : TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Al punto n. 5 è uscito il Consigliere Luigi Cellai. Consiglieri presenti n. 6

Espone il Sindaco Marcello Bonechi il quale illustra le scadenze previste per il pagamento delle bollette.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

**il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

**il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

**il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."

**il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

*costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

**il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti inoltre,

l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

*“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

*“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

*“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

Richiamato l'art. 26, comma 2 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29/06/2021, che prevede forme di agevolazione, a carico del Comune, sulla base dell'ISEE;

Ritenuto opportuno prevedere l'assegnazione di contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio sulla base dell'ISEE, al fine di prevedere una apposita **riduzione delle tariffe per le utenze domestiche** procedendo alla definizione dei criteri, requisiti e modalità di accesso alle predette agevolazioni;

Ritenuto opportuno stabilire i seguenti requisiti per l'ammissione al contributo:

- residenza nel Comune di Castellina in Chianti;
- ISEE relativo ai redditi 2020 non superiore ad € 15.000,00;
- ISEE relativo ai redditi 2020 non superiore ad € 15.000,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona, per quelli al cui interno sono presenti soggetti diversamente abili, nonché per pensionati non coniugati titolari di assegno sociale o pensione fino ad € 6.600,00 o per pensionati coniugati con assegno sociale o pensione fino ad € 13.200,00;
- essere in regola con il pagamento della TARI relative agli anni precedenti;
- il contributo si applica al tributo dovuto per la sola abitazione di residenza del soggetto passivo e relative pertinenze;

- la percentuale di agevolazione/riduzione del predetto tributo è stabilita secondo il seguente prospetto:

FASCIA	LIMITI ISEE	REQUISITI	ENTITA' MASSIMA RIMBORSO
A	Fino ad € 15.000,00	NUCLEO FAMILIARI NON RICOMPRESI	Fino al 50%
B	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN UNICO COMPONENTE E NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN SOLO GENITORE CON FIGLI MINORI A CARICO.	Fino al 70%
C	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI CON ALL'INTERNO UN PORTATORE DI HANDICAP (risultante da apposita certificazione USL)	100%
D	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA UN SOLO PENSIONATO TITOLARE DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE FINO AD € 6.600	100%
E	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA DUE PENSIONATI TITOLARI ENTRAMBI DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE COMPLESSIVA FINO AD € 13.200,00	100%

- il contributo viene erogato per un importo complessivo non superiore ai fondi messi a disposizione dall'Amministrazione, compatibilmente alle risorse disponibili ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- vengono redatte due graduatorie una per le fasce A e B ed un'altra per le fasce C, D ed E;
- i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione sono destinati nella misura del 50% ai nuclei familiari rientranti nelle fasce A e B e nella restante misura del 50% ai nuclei familiari di cui alle fasce C, D ed E;
- qualora dai fondi destinati alle fasce C, D ed E risultino risorse non distribuite, le medesime possono essere destinate alle fasce A e B, o viceversa;
- l'importo dell'agevolazione verrà erogata mediante rimborso, per i contribuenti che hanno già provveduto al pagamento della TARI 2022, o sgravio per coloro che non hanno ancora pagato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 "...il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale";

Preso atto che, in ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Ritenuto opportuno stabilire che per l'anno 2022:

---

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- il versamento della TARI deve essere effettuato in 3 rate, di cui 2 in acconto con **scadenza 31/07/2022 e 30/11/2022** e la rata a saldo con **scadenza 31/01/2022**;
- l'importo delle rate di acconto sarà determinato nella misura del 70% del tributo dovuto, che il contribuente ha la possibilità di pagare anche in un'unica soluzione con scadenza 30/09/2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 806.977,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 con la quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 risulta pari ad € 806.977,00 iva compresa, di cui € 537.975,00 per costi variabili ed € 269.002,00 per costi fissi;

Considerato che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R 158/1999;
- ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato di complessivi Euro 806.977,00 e comprende i costi fissi, per l'importo di € 269.002,00 pari al **33,33%** dell'intero costo, e costi variabili per l'importo di € 537.975,00 pari al restante **66,67%**;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Castellina in Chianti, per l'anno 2022, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **60%** per le utenze domestiche e del **40%** per le utenze non domestiche, così come avvenuto nell'anno precedente;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie <b>Ka</b>	Coefficiente proporzionale di produttività <b>Kb</b>
1	0,82.	1,20
2	0,92	1,80
3	1,03	2,40
4	1,10	2,90
5	1,17	3,30
6 o più	1,21	3,70

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,66	5,62
2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20
3	Stabilimenti balneari	0,62	5,31
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16
5	Alberghi con ristorante	1,74	13,09
6	Alberghi senza ristorante	0,92	8,28
7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
9	Banche ed istituti di credito	0,80	6,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,10	9,38
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,00	8,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	8,52
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,83	32,52
17	Bar, caffè, pasticceria	3,50	28,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,66	22,57
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	20,35
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,00	37,10
21	Discoteche, night-club	1,58	13,42

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29/06/2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 29/03/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessuna astenuto su n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI, integralmente riportate nel prospetto che segue, con i rispettivi coefficienti utilizzati per la loro determinazione:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>				
Tipologia	TARIFFE		Coefficienti	
	Fissa	Variabile	Ka	Kb
<b>Famiglia 1 Componente</b>	<b>0,69</b>	<b>130,59</b>	<b>0,82</b>	<b>1,20</b>
<b>Famiglia 2 Componenti</b>	<b>0,78</b>	<b>195,88</b>	<b>0,92</b>	<b>1,80</b>
<b>Famiglia 3 Componenti</b>	<b>0,87</b>	<b>261,17</b>	<b>1,03</b>	<b>2,40</b>
<b>Famiglia 4 Componenti</b>	<b>0,93</b>	<b>315,59</b>	<b>1,10</b>	<b>2,90</b>
<b>Famiglia 5 Componenti</b>	<b>0,99</b>	<b>359,11</b>	<b>1,17</b>	<b>3,30</b>
<b>Famiglia 6 o più Componenti</b>	<b>1,02</b>	<b>402,64</b>	<b>1,21</b>	<b>3,70</b>

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
Tipologia	TARIFFE		Coefficienti	
	Fissa	Variabile	Kc	Kd
<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di</b>	<b>0,80</b>	<b>1,58</b>	<b>0,66</b>	<b>5,62</b>
<b>Campeggi, distributori carburanti</b>	<b>1,03</b>	<b>2,03</b>	<b>0,85</b>	<b>7,20</b>
<b>Stabilimenti balneari</b>	<b>0,75</b>	<b>1,50</b>	<b>0,62</b>	<b>5,31</b>
<b>Esposizioni, autosaloni</b>	<b>0,59</b>	<b>1,17</b>	<b>0,49</b>	<b>4,16</b>
<b>Alberghi con ristorante</b>	<b>2,10</b>	<b>3,69</b>	<b>1,74</b>	<b>13,09</b>
<b>Alberghi senza ristorante</b>	<b>1,11</b>	<b>2,33</b>	<b>0,92</b>	<b>8,28</b>
<b>Case di cura e riposo</b>	<b>1,16</b>	<b>2,31</b>	<b>0,96</b>	<b>8,20</b>
<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	<b>1,32</b>	<b>2,61</b>	<b>1,09</b>	<b>9,25</b>
<b>Banche ed istituti di credito</b>	<b>0,97</b>	<b>1,91</b>	<b>0,80</b>	<b>6,78</b>
<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,</b>	<b>1,33</b>	<b>2,64</b>	<b>1,10</b>	<b>9,38</b>
<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	<b>1,45</b>	<b>2,87</b>	<b>1,20</b>	<b>10,19</b>
<b>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname,</b>	<b>1,21</b>	<b>2,41</b>	<b>1,00</b>	<b>8,54</b>
<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	<b>1,44</b>	<b>2,85</b>	<b>1,19</b>	<b>10,10</b>
<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	<b>1,06</b>	<b>2,11</b>	<b>0,88</b>	<b>7,50</b>
<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	<b>1,21</b>	<b>2,40</b>	<b>1,00</b>	<b>8,52</b>
<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>	<b>4,63</b>	<b>9,16</b>	<b>3,83</b>	<b>32,52</b>
<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	<b>4,23</b>	<b>7,89</b>	<b>3,50</b>	<b>28,00</b>
<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e</b>	<b>3,22</b>	<b>6,36</b>	<b>2,66</b>	<b>22,57</b>
<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	<b>2,89</b>	<b>5,73</b>	<b>2,39</b>	<b>20,35</b>
<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>	<b>4,84</b>	<b>10,45</b>	<b>4,00</b>	<b>37,10</b>
<b>Discoteche, night club</b>	<b>1,91</b>	<b>3,78</b>	<b>1,58</b>	<b>13,42</b>

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29/06/2021, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Descrizione riduzione tariffaria	Misura riduzione tariffaria
abitazioni non locatate, di proprietà di anziani ricoverati stabilmente presso case di riposo (Regolamento TARI, art. 25);	25% della parte variabile
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (Regolamento TARI, art. 22)	25% della parte variabile
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero - iscritti AIRE Comune di Castellina in Chianti (Regolamento TARI, art. 23)	25% della parte variabile
fabbricati rurali ad uso abitativo (Regolamento TARI, art. 24).	25% della parte variabile.
zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio a causa della distanza dal punto di accesso alla pubblica via al punto di conferimento (Regolamento TARI, art. 20)	20% della parte variabile se la distanza è superiore a 1.6000 metri ed inferiore a 2.500 metri; 40% della parte variabile se la distanza è pari o superiore a 2.500 metri
riduzioni per avvio autonomo al riciclo (Regolamento TARI, art. 18)	Fino al 30% della parte variabile
mancato svolgimento del servizio (Regolamento TARI, Art. 19)	80% del totale
Riduzione per il compostaggio individuale (Regolamento TARI, art. 21)	30% della parte variabile

3) di dare atto che, in forza dell'art. 26, comma 2 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29/06/2021, che prevede forme di agevolazione, a carico del Comune, sulla base dell'ISEE, si ritiene opportuno prevedere l'assegnazione di contributi economici a sostegno dei contribuenti TARI in stato di disagio sulla base dell'ISEE, in modo da avere una **riduzione delle tariffe per le utenze domestiche**, stabilendo i seguenti requisiti per l'ammissione al contributo:

- residenza nel Comune di Castellina in Chianti;
- ISEE relativo ai redditi 2020 non superiore ad € 15.000,00;
- ISEE relativo ai redditi 2020 non superiore ad € 15.000,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona, per quelli al cui interno sono presenti soggetti diversamente abili, nonché per pensionati non coniugati titolari di assegno sociale o pensione fino ad € 6.600,00 o per pensionati coniugati con assegno sociale o pensione fino ad € 13.200,00;
- essere in regola con il pagamento della TARI relative agli anni precedenti;
- il contributo si applica al tributo dovuto per la sola abitazione di residenza del soggetto passivo e relative pertinenze;
- la percentuale di agevolazione/riduzione del predetto tributo è stabilita secondo il seguente prospetto:

FASCIA	LIMITI ISEE	REQUISITI	ENTITA' MASSIMA RIMBORSO
A	Fino ad € 15.000,00	NUCLEO FAMILIARI NON RICOMPRESI	Fino al 50%
B	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN UNICO COMPONENTE E NUCLEI FAMILIARI FORMATI DA UN SOLO GENITORE CON FIGLI MINORI A CARICO.	Fino al 70%
C	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FAMILIARI CON ALL'INTERNO UN PORTATORE DI HANDICAP (risultante da apposita certificazione LISI)	100%
D	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA UN SOLO PENSIONATO TITOLARE DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE FINO AD € 6.600	100%
E	Fino ad € 15.000,00	NUCLEI FORMATI DA DUE PENSIONATI TITOLARI ENTRAMBI DI ASSEGNO SOCIALE O PENSIONE COMPLESSIVA FINO AD € 13.200,00	100%

- il contributo viene erogato per un importo complessivo non superiore ai fondi messi a disposizione dall'Amministrazione, compatibilmente alle risorse disponibili ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- vengono redatte due graduatorie una per le fasce A e B ed un'altra per le fasce C, D ed E;
- i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione sono destinati nella misura del 50% ai nuclei familiari rientranti nelle fasce A e B e nella restante misura del 50% ai nuclei familiari di cui alle fasce C, D ed E;
- qualora dai fondi destinati alle fasce C, D ed E risultino risorse non distribuite, le medesime possono essere destinate alle fasce A e B, o viceversa;
- l'importo dell'agevolazione verrà erogata mediante rimborso, per i contribuenti che hanno già provveduto al pagamento della TARI 2022, o sgravio per coloro che non hanno ancora pagato;

4) di stabilire che per l'anno 2022:

- il versamento della TARI deve essere effettuato in 3 rate, di cui 2 in acconto con **scadenza 31/07/2022 e 30/11/2022** e la rata a saldo con **scadenza 31/01/2022**;
- l'importo delle rate di acconto sarà determinato nella misura del 70% del tributo dovuto, che il contribuente ha la possibilità di pagare anche in un'unica soluzione con scadenza 30/09/2022;

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

ATS Prot. in arrivo N.0004012 del 06-07-2022

Dal che si è redatto il presente verbale.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Marcello Bonechi**

*(atto sottoscritto digitalmente)*

**IL SEGRETARIO**

**Roberto Gamberucci**

*(atto sottoscritto digitalmente)*

ATS Prot. in arrivo N.0004012 del 06-07-2022